

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1803}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISICCHIO, IANNIELLO, SINESIO, BORRA, MANCINI
VINCENZO, NUCCI, ANSELMI TINA**

Presentata il 7 marzo 1973

Estensione degli assegni familiari e delle prestazioni di malattia ai giovani in cerca di prima occupazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presentazione di un progetto di legge inteso ad estendere l'ambito di operatività soggettiva dei beneficiari degli assegni familiari e più precisamente la estensione dei predetti assegni in tutti i casi in cui sussista il carico di famiglia, secondo la definizione data dalle leggi in materia, trova il suo fondamento nei principi generali e costituzionali di sicurezza sociale.

Difatti l'originario istituto degli assegni familiari, nato come norma contrattuale e per sopperire ad esigenze collegate alla crisi economica dell'anno 1934, è andato sempre più estendendosi nel tempo a tutte le categorie dei lavoratori subordinati, con una disciplina normativa non più derivata dal contratto, ma dalla legge.

Il fatto poi che sia stata assunta dal potere legislativo la determinazione dei soggetti beneficiari degli assegni è da ricercarsi nella diversa funzione con cui l'istituto in parola si colloca oramai nel nostro ordinamento previdenziale.

Persa la natura di provvidenza esclusivamente indirizzata ai titolari di un rapporto di lavoro espletato alle dipendenze di terzi, l'assegno di famiglia per effetto del suo intervento non solo nei confronti di soggetti che traggono i mezzi di sostentamento da una

qualunque attività di lavoro (comprese alcune categorie di lavoratori autonomi, quali i coltivatori diretti), ma anche di quelli che comunque hanno svolto una attività lavorativa, ha potuto estraniarsi, per così dire, dalle primitive limitazioni, che lo volevano circoscritto ad una integrazione del salario o del reddito (vedi sempre i coltivatori diretti), ma addirittura inserirsi in favore:

1) di disoccupati fruitori dell'indennità di disoccupazione a carico dell'apposito fondo gestito dall'INPS;

2) di pensionati il cui trattamento di quiescenza sia posto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, dei fondi speciali di previdenza e delle gestioni speciali di previdenza gestiti dall'INPS.

Vorrei richiamare l'attenzione su queste ultime gestioni per rammentare che l'assegno familiare viene erogato anche ai pensionati artigiani e commercianti che durante la loro attività di lavoro non ne hanno beneficiato, anche se da più parti e giustamente se ne invoca l'estensione per il periodo di lavoro.

Ed allora si può tranquillamente affermare che bisogna ricercare un'altra fonte da cui il legislatore ordinario trae la giustificazione del suo comportamento quando detta o si appresta a dettare norme in materia di assegni familiari.

Non possiamo che riferirci a quei principi di sicurezza sociale cui si accennava innanzi, derivanti direttamente dalle norme costituzionali programmatiche, quali ad esempio gli articoli 4 e 31, o precettive addirittura, quale, ad esempio, l'articolo 30.

È evidente, ci pare, che è il carico di famiglia, in sé e per sé considerato, che fa sorgere il titolo legittimo alla percezione degli assegni familiari, titolo che deriva direttamente dalla legge costituzionale là dove prevede un'ampia tutela per la famiglia ed il corrispondente obbligo del mantenimento (a tacer d'altro), a cura della famiglia stessa, e per essa i genitori, nei confronti dei figli che non possono trovare lavoro nonostante che abbiano adempiuto e con profitto i doveri loro derivanti di conseguire una qualificazione professionale atta, in circostanze diverse dalla nostra, ad immetterli nel mercato di lavoro o abbiano lodevolmente concluso il ciclo degli studi intrapresi.

Propongo pertanto che ai giovani in cerca di prima occupazione sia esteso il beneficio degli assegni familiari da erogarsi al genitore, o l'avente a carico, per l'adempimento dei precetti costituzionali testé richiamati.

Si tratta, come è ovvio, di modificare la attuale disciplina che prevede rigorosi limiti di età (18 anni in genere, elevati a 21 per gli

studenti di scuola media superiore e a 26 per studenti universitari) oltre i quali s'arresta la tutela previdenziale.

È ovvio anche che dovranno essere poste in atto, al fine di non favorire facili abusi, tutti gli accorgimenti possibili, quali la immediata iscrizione in un apposito albo degli uffici di collocamento, la dimostrazione di aver adempiuto gli obblighi scolastici o di qualificazione professionale ed inoltre di circoscrivere il suddetto beneficio ai figli (od equiparenti) che non usufruiscono di un reddito proprio (non di lavoro, si capisce) superiore a lire 50.000 (cinquantamila) mensili.

Saranno inoltre esclusi i possessori del diploma di laurea abilitati all'esercizio delle professioni liberali (medici, avvocati, ingegneri, ecc.) o comunque coloro i quali per l'esercizio di una professione debbano preventivamente iscriversi ad un albo professionale.

Inoltre il carico di famiglia quando dà luogo all'intervento degli assegni familiari, si pone come titolo sufficiente per la erogazione delle prestazioni sanitarie (ed eventualmente di quelle economiche), secondo la normativa prevista per le diverse categorie dei beneficiari.

L'onere della spesa occorrente sarà posto a carico della Cassa unica assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, è esteso agli aventi a carico figli od equiparati in cerca di prima occupazione e senza limiti di età, l'assegno di famiglia di cui al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i lavoratori capi famiglia non agricoli, che esplicano attività lavorativa alle dipendenze di terzi gli assegni familiari sono corrisposti a cura del datore di lavoro a fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del testo unico sugli assegni familiari e alle condizioni stabilite dallo stesso testo unico.

Ai lavoratori capi famiglia dell'agricoltura gli assegni familiari sono corrisposti con le modalità ed alle condizioni di cui agli articoli 65 e seguenti del testo unico delle norme sugli assegni familiari e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai lavoratori capi famiglia esercenti attività in proprio, compresi gli esercenti un'attività per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in un albo professionale, gli assegni familiari sono corrisposti con le modalità ed alle condizioni di cui alla legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

A decorrere dalla stessa data ai giovani in cerca di prima occupazione di cui all'articolo che precede vengono estese le prestazioni sanitarie e quelle economiche previste dalla normativa in vigore e secondo il settore di attività cui appartiene l'avente a carico.

ART. 3.

L'onere della spesa derivante dalle prestazioni di cui agli articoli precedenti è posto a carico della Cassa unica per gli assegni familiari. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno stabiliti i rapporti economici fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore della Cassa unica per gli assegni familiari, e gli enti erogatori delle prestazioni di cui all'articolo 2 della presente legge.